

22402-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 100/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 715/2026

Benedetto Paternò Raddusa

UP - 29/04/2026

Roberta Licci

- Relatore -

R.G.N. 6713/2026

Paolo Di Geronimo

Fabrizio D'arcangelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [REDACTED] [REDACTED] alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., commesso da novembre 2018 sino al 26 novembre 2019 in danno della compagna convivente, anche in presenza del figlio minore.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione

[REDACTED] [REDACTED] con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di

ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'erronea valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia in luogo di quelle rese nelle successive sommarie informazioni e nel corso dell'audizione in sede di giudizio abbreviato, occasioni nelle quali la persona offesa ha riferito soltanto di una litigiosità reciproca, escludendo l'effettiva esistenza e abitudine di condotte prevaricatrici.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta la violazione del criterio di determinazione legale della pena in relazione all'effettiva configurabilità della circostanza aggravante della c.d. "violenza assistita" di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. La Corte di appello ha motivato in termini del tutto generici in ordine alla effettiva configurabilità della circostanza aggravante, nonostante la presenza del minore risulti solo in occasione dell'episodio verificatosi il 26/11/2019.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo si censurano i criteri di valutazione della ritrattazione operata dalla persona offesa durante la sua escussione in sede di giudizio abbreviato condizionato e, in parte, già in sede di sommarie informazioni rese il 30/11/2019, ovvero pochi giorni dopo rispetto alla denuncia, sporta in occasione dell'episodio verificatosi il 26/11/2019, allorquando l'imputato venne tratto in arresto. Dall'erronea valutazione dei giudici di merito sarebbe derivato il giudizio di sussistenza del requisito dell'abitudine delle condotte maltrattanti, in realtà non emergente dagli atti.

Assume il ricorrente che il giudizio di inattendibilità ed anzi di mendacio della "ritrattazione" sarebbe basato, in entrambe le sentenze, su una valutazione di stampo prettamente psicologico e non fondato su dati di fatto, quali per esempio la coartazione della vittima, idonei a supportare tale giudizio. In particolare, il primo giudice avrebbe fatto riferimento al discredito gettato sulla famiglia per effetto del clamore mediatico della vicenda ed al timore di perdere l'affidamento

del minore, smentito dall'attivazione in sede civile, da parte della donna, del giudizio per l'affidamento esclusivo.

La Corte di appello, a sua volta, avrebbe confermato una valutazione concernente il tenore delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa in data 30/11/2019 in realtà non rinvenibile nella prima sentenza, che si sarebbe limitata al raffronto tra la versione resa in udienza e quella resa nella prima denuncia. Peraltro, già il giorno successivo alla denuncia la persona offesa aveva contattato il personale di polizia giudiziaria intervenuto in occasione dell'arresto dell'imputato, comunicando di voler ritirare la denuncia, e nelle sommarie informazioni evocate dalla Corte di appello la persona offesa aveva proceduto ad un consistente ridimensionamento delle accuse. La Corte sarebbe, dunque, incorsa in un travisamento dei dati apprezzati dal primo giudice, confermando una valutazione di fatto inesistente. Il giudice di appello ha poi aggiunto che, in sede di audizione in udienza, la persona offesa avrebbe voluto dare di sé "una immagine di donna alla pari, che è forte anche fisicamente", con una sorta di introspezione psicologica che non rientra nei criteri di valutazione di attendibilità e non è di pertinenza del giudice ed ha evocato, a conferma della veridicità della versione resa nell'immediatezza dei fatti, la presenza di testimoni alle aggressioni fisiche e verbali che, pur non escussi, erano stati indicati dalla donna nella sua prima denuncia, con ciò stravolgendo i criteri di valutazione della prova mediante la valorizzazione, quali riscontri esterni, della mera indicazione di testimoni le cui dichiarazioni non sono mai state acquisite.

2.1. Le censure prospettate dal ricorrente non sono fondate.

La Corte di appello, con motivazione immune da vizi, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile la versione resa dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti, evidenziando la scarsa credibilità delle ragioni addotte dalla persona offesa quanto alla ritrattazione, avendo la donna – che comunque confermava anche in sede di audizione i frequenti litigi con il compagno, sebbene ricondotti ad un rapporto conflittuale ma paritario – affermato da un lato che i carabinieri non avevano capito bene le sue dichiarazioni e dall'altro che le affermazioni effettuate in denuncia dovevano ritenersi frutto di una sua particolare stanchezza, oltre che della sua scarsa conoscenza della lingua italiana.

Gli apprezzamenti relativi alla volontà di dare di sé una immagine di donna forte vengono riferiti, dalla Corte di appello, all'insistenza della donna, nel corso dell'audizione, nel tentare di smentire, anche con "atteggiamento teatrale", volto a far intendere di non essere in grado di comprendere il significato delle parole a lei attribuite nella denuncia, il contesto di sopraffazione descritto nella prima denuncia.

Quanto al riferimento ai testimoni indicati, in sede di denuncia, dalla persona offesa, esso assume rilievo quale conferma della genuinità della prima dichiarazione, potendo ricondursi la precisa indicazione dei nominativi delle persone a conoscenza dei fatti solo al narrato spontaneo della persona offesa, e non ad una arbitraria interpretazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria che ebbero a raccogliere le sue dichiarazioni.

La Corte di appello richiama, inoltre, i riscontri emergenti dalla relazione di intervento dei carabinieri, il cui contenuto è analiticamente indicato nella sentenza di primo grado, cui il provvedimento impugnato rinvia, che dà conto non solo nelle aggressioni verbali poste in essere, alla presenza delle forze dell'ordine, dall'odierno ricorrente in danno della persona offesa ma anche delle conseguenze dell'aggressione fisica avvenuta poco prima, che aveva determinato un evidente arrossamento e sanguinamento delle orecchie, che secondo quanto riferito dalla persona offesa, le erano state tirate violentemente sino quasi a strapparle.

Né può sostenersi, come pare affermare il ricorrente, che ai fini della valutazione di inattendibilità della ritrattazione sia necessaria la prova di una coartazione della vittima, richiedendosi soltanto una specifica motivazione sulle ragioni per le quali si è ritenuta attendibile la prima versione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di valutazione delle prove, il giudice, nel caso di ritrattazione di dichiarazioni accusatorie non inequivocabilmente idonea a svalutarle, può legittimamente assegnare a queste ultime peso probatorio, a condizione che eserciti su di esse un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio in quanto tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie (vedi Sez. 6, Sentenza n. 33508 del 24/09/2025, Rv. 288789-01).

A tali principi si è attenuta la Corte di appello, avendo proceduto ad un analitico scrutinio delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, di cui ha dato conto con motivazione priva di vizi di contraddittorietà o di logicità e, perciò, non censurabile in questa sede.

3. Ugualmente infondato è il secondo motivo.

Il ricorrente si duole dell'omessa risposta da parte della Corte di appello in ordine alla questione relativa all'unicità dell'episodio cui ebbe ad assistere il minore, ovvero quello del 26/11/2026, che inciderebbe sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen., questione, tuttavia, non prospettata con l'atto di appello, con il quale l'odierno ricorrente aveva contestato l'applicazione dell'aggravante sotto il diverso profilo della

ritenuta inapplicabilità, *ratione temporis*, della più rigorosa disciplina introdotta dalla l. 19 luglio 2019, n. 69

Quanto all'asserita presenza del minore ad un unico episodio, di cui, come detto, il ricorrente non si era doluto in sede di appello, va in ogni caso evidenziato che tale precisazione, secondo quanto indicato nel ricorso, è stata effettuata dalla persona offesa in sede di audizione innanzi al Giudice, e dunque nel contesto della ritrattazione, ritenuta non attendibile dalla Corte di appello, risultando, invece, dalla prima denuncia, la presenza del minore a plurimi episodi di aggressione.

Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante la motivazione della Corte di appello è, in ogni caso, esente da censure.

Dopo avere richiamato l'orientamento in forza del quale "[a]i fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, Rv. 288101-01)", la Corte di appello ha sottolineato che, ai fini della integrazione dell'aggravante, non è necessario che il minore abbia avuto la netta percezione del clima di violenza, quando questo abbia interferito nella sua crescita e sviluppo, come avvenuto nel caso di specie, in cui è emerso un clima di conflittualità e denigrazione nel corso degli anni.

La Corte di appello ha, altresì, evidenziato che il reato, contestato sino al 26/11/2019, risulta consumato nella vigenza della disciplina introdotta dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, sottolineando anche che, dopo l'entrata in vigore della legge citata, si erano verificati almeno due episodi di aggressione fisica (in agosto e novembre 2019) descritti nel capo di imputazione, da valutarsi in connessione alle condotte maltrattanti poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2019 cit.

Sul punto va ribadito che il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, in quanto reato abituale, si consuma con la cessazione della condotta, sicché le modifiche "*in peius*" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine (vedi, *ex multis*, Sez. 6, n. 41444 del 10/09/2024, Rv. 287197-01) e che, con riguardo alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., proprio in ragione della natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore della legge 19 luglio

2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies*), cod. pen." (Sez. 6, Sentenza n. 21998 del 05/05/2023, Rv. 285118-01).

4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 29/04/2026

Il Consigliere estensore

Roberta Licci

Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 17 GIU. 2026

IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziario
Federica VALENTINI